



Francesco Zanchini di Castiglionchio

(presidente emerito dell'Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del
diritto nella storia e nella società)

**Dagli eccessi della rappresaglia militare nella striscia di Gaza
all'accusa di genocidio mossa allo Stato di Israele avanti alla Corte
Internazionale di Giustizia (CIG) dell'Aja***

*From the excessive military reprisal in the Gaza Strip to the accusation
of genocide versus the State of Israel before the International Court of Justice (ICJ)**

ABSTRACT: Il saggio riflette sulla totale sorpresa dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e sulle conseguenti disumanità su civili innocenti, ma anche sugli evidenti eccessi delle ritorsioni di Tsahal (sia terrestri che aeree), estese indiscriminatamente ad aree popolate da famiglie, istituzioni e comunità della Striscia di Gaza, del tutto estranee all'azione terroristica appena compiuta in Israele. Segue una prima analisi approfondita dei problemi posti dall'accusa di genocidio contro lo Stato di Israele, a seguito di questi eventi, portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) delle Nazioni Unite dalla repubblica del Sud Africa; con riferimenti agli eventi processuali successivi all'ordinanza del 26 gennaio 2024, emessa dal Tribunale, con efficacia esecutiva nell'ambito di provvedimenti urgenti.

ABSTRACT: The essay reflects on the total surprise of Hamas' attack on 7 October and the subsequent inhumanities on innocent civilians, but also on the obvious excesses of Tsahal's retaliation (both on land and in the air), indiscriminately extended to areas populated by families, institutions and communities in the Gaza Strip, who are completely unrelated to the terrorist action just carried out in Israël.

This is followed by an initial detailed analysis of the problems posed by the accusation of genocide against the state of Israël, following these events, brought at the International Court of Justice (ICJ) of United Nations by the republic of South Africa; with references to the procedural events following the order dated 26 January 2024, issued by the Court, with executive force, in the context of emergency measures.

SOMMARIO - 1. Premessa. Qualche preoccupato testimone silenzioso - 2. Lo Stato di Israele nel precipizio aperto dall'attacco di Hamas - 3. Fra l'attacco di Hamas e l'invasione della Striscia di Gaza - 4. (intermezzo) ancora sull'inappagante giustizia del "divieto di aggressione" - 5. L'iniziativa del Sudafrica; sue caratteristiche valoriali - 6. L'atto introduttivo del giudizio. Tra forma e sostanza - 7. Natura e fondamento delle misure interdittive sollecitate dal Sudafrica - 8. Ostilità del gabinetto di guerra di Israele verso l'ordinanza della Corte dell'Aja - 9. (segue) Estensione dell'eccidio alla componente cristiana: suo significato razzista - 10. La paradossale pretesa di immunità giurisdizionale avanzata (*ex post*) da Israele - 11. (segue) Africa come visione. Il sogno di Mandela.



1 - Premessa. Qualche preoccupato testimone silenzioso

La complessità plurifattoriale della figura monarchica centrale del cattolicesimo romano le ha ormai assicurato -mediante un sapiente uso diplomatico della condizione conseguita coi Patti lateranensi nella società italiana- una posizione ineguagliata di sicurezza egemonica nei confronti delle chiese e dell'episcopato; tale da consentirle di accettare finalmente la sfida della convocazione di un concilio di riforma (controllata) e, al tempo stesso, di acquisire una primazia ecumenica (etica e culturale) che oramai si muove non solo ben oltre i suoi limiti canonici, ma valica impunemente i confini della politica internazionale¹. Ed è anche questo uno dei fattori traenti di una recente, recuperata centralità del Mediterraneo negli equilibri politici del pianeta; mentre, negli affari mondiali, le posizioni che man mano il Vaticano va, tanto liberamente quanto imparzialmente assumendo, pesano come non mai.

In questo contesto, la figura di un papa proveniente dal mondo delle civiltà preispaniche dolorosamente disgregate dall'imperialismo castigliano e, al tempo stesso, di nazionalità condivisa con i Colombo e i Magellano, si presta (oltre tutto) a conferire alla sua figura una posizione di arbitro etico, che è da credere accresca la sua autorità "universale"².

Tutto ciò, ovviamente, rileva anche a partire dalla desertificazione del "fatto cristiano", e dei suoi riti in Terrasanta, seguita all'aprirvisi su uno scenario di inedita ferocia - con lo sciagurato attacco di *Hamas* dell'ottobre scorso - di un periodo reso ancor più sanguinoso da un'avanzata devastatrice di *Tsahal* su Gaza, che ha prodotto in Vaticano una profonda costernazione per il coinvolgimento scriteriato di tanta popolazione innocente³.

Nel generale sconcerto, mentre nulla lasciava presagire vie di salvezza dal casuale massacro già in atto, la voce dell'ONU introduceva nel contesto inediti elementi di razionalità arbitrale a protezione dei terzi

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Il saggio è destinato alla pubblicazione in *Diritti umani. Cronache e battaglie* (Franco Angeli editore), 2024, n. 1/5.

¹ Sul punto si veda già quanto, più ampiamente, rilevavo nel mio *Identità storica del Papato e crisi del regime di cristianità tra i Patti Lateranensi e il Postconcilio. Forme e strategie di esercizio del 'potere spirituale' nel declino dell'Occidente* (su questa Rivista, n. 36/2012), uscito poco prima della rinuncia di papa Benedetto XVI; ma frutto di riflessioni parallele, stimulate da suggestioni tematiche del Museo storico di Berlino apparse poi, col titolo *Die position des Vatikan*, in una sintesi storiografica a più voci, dal titolo *Deutschland-Italien. Aufbruch aus Diktatur und Krieg*, Dresda, 2013, p. 75 ss.

² Per un recente approfondimento della rilevanza e frequenza del ricorso - ritenuto solitamente affidabile - ai buoni uffici del Vaticano nei conflitti interamericani cfr. A. INGOGLIA, *La mediazione della Santa Sede nel processo di normalizzazione delle relazioni bilaterali cubano-statunitensi*, su questa Rivista, n. 3/24, p.29 ss., con largo richiamo a precedenti in termini e alla letteratura anteriore.

³ Al confronto, sia la dichiarata opposizione di Barak Obama alla seconda invasione dell'Iraq, che l'esecuzione mirata dell'omicidio di Osama bin Laden sotto la successiva sua presidenza, sembrano rappresentare un più moderato e meno disumano modello militare di reazione punitiva contro i regimi avversari!



innocenti. E il suo Segretario generale prendeva severamente le distanze da entrambi i contendenti, sullo sfondo di una visione alta e consapevole delle cause remote dello scatenarsi di un'aggressività tanto abnorme:

“gli attacchi di *Hamas* non sono avvenuti dal nulla. Il popolo palestinese è stato sottoposto ad anni di soffocante occupazione. Hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e piagata dalla violenza. Le loro economie sono state soffocate. Poi le persone sono state allontanate e le loro case demolite”.

A questo punto, all'inedita severità di un giudizio politico espresso sul merito del conflitto da una posizione di vertice internazionale, di cui Israele si affrettava a contestare la terzietà arbitrale, sopraggiungeva la notizia che un altro soggetto terzo, la Repubblica del Sudafrica - da tempo origine d'una campagna di dure critiche alla crescente espansione degli insediamenti del governo Netanyahu - aveva denunciato in puntuale dettaglio la violazione della Convenzione sul Genocidio (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell'Aja, a seguito del comportamento delle forze armate israeliane all'interno della Striscia di Gaza.

Sul buon diritto di Israele di difendersi da attacchi provenienti da soggetti terzi calava, così, la doppia ombra della contestazione politica mossa dal Segretario generale Antonio Guterres e di quella giuridica di cui alla richiesta molto precisa anche di misure provvisorie in forza della Convenzione contro il genocidio invocata dal Sudafrica, stanti le modalità esecutive di una reazione violenta, comunque eccessiva, esercitata anche su soggetti del tutto estranei all'attacco di sorpresa sferrato da *Hamas*. Un'ombra, che l'inedita crescita immediata di un movimento di opinione antisionista negli USA, alla vigilia delle elezioni presidenziali, poneva in crisi la tradizionale politica di incondizionato appoggio della Casa Bianca all'alleato di sempre.

D'altronde, le caratteristiche della procedura implicavano, in attesa della pronuncia della Corte adita sul merito della causa, la necessità di una decisione immediata sui provvedimenti d'urgenza sollecitati dall'agguerrito collegio di difesa del Sudafrica; congiuntura che, dopo qualche incertezza, convinceva lo Stato di Israele a costituirsi in giudizio, coinvolgendo il fior fiore dei suoi giuristi a difesa delle proprie posizioni.

2 - Israele nel precipizio della crisi aperta dall'attacco di Hamas

Davvero, lo Stato di Israele può tenere ferma la pretesa di fare della Palestina il proprio spazio vitale (*Lebensraum*), a suo piacimento estensibile senza limiti - secondo almeno le personali vedute del suo *leader* attuale - e coerente approdo del sionismo originario? E può relegare l'entità palestinese in uno stato di cittadinanza pienamente subalterna, tale da poterne affievolire a suo piacimento i diritti politici ed economici, al più accordandole la via di scampo di relegarne



precariamente i membri in qualche “riserva indiana”? Non è bastato ai circoli sciovinisti, da cui uscirono a suo tempo i sicari destinati a Yzhaac Rabin, di sostituire il compromesso di Camp David (tacitamente lasciato cadere in rassegnata desuetudine dalla stessa parte palestinese) sui limiti posti alla forza da un sistema pattizio pensato per contenere ulteriori violazioni della frontiera tracciata dall’ONU nel 1967, nella prospettiva di definirne man mano, in via amichevole, un accettabile tracciato definitivo? A parte il fatto che la Palestina è stata riconosciuta come “Stato” da centoquaranta stati membri delle Nazioni Unite⁴, davvero la Palestina può continuare a essere negata come stato sovrano⁵, e il suo popolo trattato come minoranza interna (non gradita) da una formazione statale che ne ha occupato progressivamente il territorio e le sue risorse, in una situazione di “autonomia” esposta in permanenza alle limitazioni di volta in volta pensate e imposte – discrezionalmente - da un governo

⁴ L’ONU aveva -si noti- già riconosciuto la Palestina come Stato non membro con status di “osservatore permanente” con la risoluzione 67/19 dell’Assemblea generale del 29 novembre 2012.

Il 10 aprile 2024, l’Assemblea ha adottato inoltre una risoluzione che – a partire dal 10 settembre 2024 – aggiorna i diritti dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite come Stato osservatore. Esortando il Consiglio di Sicurezza a considerare favorevolmente la sua piena adesione (documento [A/ES-10/L.30/Rev.1](#)).

⁵ Siamo qui al centro nodale stesso dell’incompatibilità radicale del sistema sionista-così come di quello proprio del suo interfaccia islamico- con i principi di secolarità fondativi del profilo degli stati contemporanei. E’ la base religiosa dei due sistemi contrapposti a massimizzarne le potenzialità erosive dei principi posti, dalla riflessione settecentesca sull’esperienza dell’antichità cristiana, alla base stessa di ogni rivoluzione moderna. A onta della mascheratura occidentalizzante di questo nuovo nemico della pace in Medio Oriente, l’insieme degli stati a base liberaldemocratica deve rassegnarsi a prendere atto al più presto di questa nuova minaccia al principio di laicità, che si profila sulla soglia dell’Occidente contemporaneo. Ma tant’è, e occorre prenderne atto. Sul punto si veda in generale, diffusamente, **M. GRAZIANO**, *Guerra santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo*, Bologna, 2014. Più in termini **M. GIULIANI**, *Gerusalemme e Gaza. Guerra e pace nella terra di Abramo*, Brescia, 2023. Invoca chiarezza **M. MARGALIT**, *Gerusalemme, città impossibile*, Milano, 2024; fino a concludere che la mitica *Jerushalaim* può ormai essere ricostruita solo col dividerla topograficamente “in due capitali per due nazioni”. Sullo sfondo di tale situazione incandescente, si registra l’estrema cautela con cui la Santa Sede si sta muovendo di fronte al rischio che si destabilizzi, in Terrasanta, la pace tra le fedi instaurata da un’intesa provvidenziale millenaria, conseguita nel secolo XII tra il sultano Al-Khamil e l’imperatore Federico di Svevia, in occasione di una crociata a quel tempo sollecitata da potenti circoli radicali, nel collegio cardinalizio. A fronte dell’ovvia riservatezza vaticana sul fronte mediorientale, sta l’evidente ben maggiore libertà, con cui il Papa riesce a esercitare il proprio magistero (rivolto ovviamente non solo ai fedeli cattolici) nella coeva vertenza di frontiera tra l’Ucraina e la Russia, occasionata dal pretesto russo di un asserito inadempimento ucraino agli Accordi di Minsk, che minaccerebbe la sicurezza strategica della Federazione sul fronte che la oppone ai paesi della NATO. Una vertenza nella quale, purtroppo, il Vaticano non riesce a far valere prospettive di soluzione negoziata, stante la strategia di resistenza a oltranza del governo ucraino (rifornito dalla NATO di armamenti sofisticati), di fronte a un’invasione russa in atto, seppure probabilmente mal programmata e peggio condotta.



invasore onnipresente a base confessionale⁶; che non conosce quindi, nelle sue scelte, limite razionale alcuno di legalità (nazionale e/o internazionale)⁷ anche in conseguenza della mancata istituzione di una corte costituzionale nel sistema-stato di Israele?

Cade frattanto il silenzio sulla sorte degli ostaggi di ottobre⁸, una volta deciso cinicamente di usarli contro *Hamas*, facendone pretesto per la “soluzione finale” del problema palestinese; e trionfa Netanyahu, “re d’Israele”. Mentre vagano, tra le rovine calcinate di Gaza, i volti di migliaia di innocenti deliberatamente affamati e assetati, sempre più simili alle maschere tragiche dei sopravvissuti di Treblinka, o di Dachau⁹.

⁶ È la missione escatologica di Israele, la sua radice incancellabile nell’alleanza abramica, a fare della forma di stato assunta oggi da questo popolo “di Dio” (e della minaccia, che tale forma sottende) un dato permanente di rischio per la pace nel Mediterraneo. La politica espansiva delle destre religiose interne, sul cui equilibrio incerto ancora reggono i governi di coalizione a presidenza Netanyahu- mentre si muove secondo regole di intransigenza a sfondo confessionista, simili e contrarie a quelle islamiche della *Jihad* - finisce oltre tutto, paradossalmente, per esprimersi in principi e metodi non troppo remoti da quelli del pangermanismo nazista. Già negli ultimi mesi dell’anno appena decorso, l’infuriare improvviso, in forma cruenta, di un tale inedito scontro politico e culturale, aveva portato oltre il limite della rottura, in America Latina, le relazioni diplomatiche con Israele della Bolivia, del Cile, dell’Honduras e del Venezuela.

⁷ Solo sullo sfondo di una crescente, feroce e finora impunita deriva oggettivamente imperialista della politica territoriale del governo di Israele in Palestina può spiegarsi la reazione di quest’ultimo, insieme indispettita e sbigottita, di fronte all’ordine unanime del consiglio di sicurezza dell’ONU, impartito il 25 marzo 2024 alle parti in conflitto - con l’astensione degli USA - di sospendere il fuoco fino al termine di durata del Ramadan: una sorta di *tregua Dei*, piuttosto che un perentorio e definitivo ordine scritto di cessare le operazioni militari.

⁸ Chiara è la direttiva ufficiale di ignorare le proteste dei famigliari degli ostaggi (circa 200), nel contesto di un disegno di vendetta collettiva - alternativo a un negoziato sullo scambio di prigionieri con un nemico atrocemente imbaldanzito dal successo della sua incursione di ottobre - vendetta da consumarsi attraverso la eliminazione collettiva di larga parte di un popolo di quasi due milioni di persone, responsabile soltanto -a quel che pare- di avere con convinzione sostenuto le liste di Hamas nelle recenti elezioni politiche, svoltesi nella Striscia.

⁹ A chi, come chi scrive, sia incline a una lettura degli eventi illuminata dalle religioni del Libro, non può sfuggire come la situazione attuale richiami quella oggetto della predicazione dell’autore del II° libro delle Cronache, quando - alla vigilia della cattività babilonese - non ebbero effetto, sui maggiorenti di Israele, gli ammonimenti divini ad astenersi dalla crudeltà dei costumi dei gentili: “In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio, che il Signore si era consacrato in Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, senza posa mandò premurosamente i suoi profeti ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti” (II° Cronache, 36, 14-16).

È però manifesto che, proprio sullo sfondo di questo scenario, vi sono forze (religiose) che si oppongono a tali derive integraliste a sfondo confessionale. Ma è pure chiaro che, oggi come ieri, esse sono destinate a soccombere - o a venire facilmente neutralizzate - con l’indurirsi delle tensioni ideologiche, là dove inoltre vengano a mancare, non a caso, interni meccanismi costituzionali di riferimento a principi equitativi, debitamente ricevibili da contropoteri istituzionali solidamente regolati.



La situazione appena descritta, aggravata dalla flagranza di una aggressione indiscriminata alla popolazione disarmata di Gaza, seguita per altro a una sciagurata irruzione cruenta¹⁰ (l'ottobre scorso) di contingenti armati di *Hamas* in territorio "israeliano", è stata ritenuta in grado di accordare credibilità sufficiente - quanto meno in termini di *fumus boni juris*- all'addebito di genocidio nei confronti dell'inerme popolazione palestinese, rivolto al governo di Israele dalla repubblica del Sudafrica e sostenuto da altri stati-membri dell'ONU (alcuni senza ancora intervenire in giudizio, ma seriamente preoccupati dei rischi di una situazione, che sembra fuori controllo), anch'essi firmatari dell'accordo internazionale richiamato come titolo dell'azione; dai quali è stata ravvisata la riconducibilità alla figura di illecito, invocata dalla parte attrice, nell'indiscriminata durezza -nei confronti dell'inerme popolazione di Gaza - della condotta del governo e delle forze armate israeliane nei fatti d'arme seguiti all'incursione terrorista dello scorso ottobre¹¹. Figura incriminatrice, quella qui richiamata, oggetto in materia di una specifica convenzione, a suo tempo sottoscritta da uno Stato di Israele ancora in grado di riconoscerne la esperienza vittimale recente del proprio popolo, durante la seconda guerra mondiale; ma oggi fortemente diviso e lacerato sulle decisioni da prendere, una volta cambiata la natura del braccio militare dell'irredentismo palestinese: col *golpe* che ha visto, a Gaza, sopraffatta l'Autorità Palestinese da una fazione ben più violenta, armata, addestrata e sostenuta dall'Iran più integralista. Le seguenti pagine vogliono solo rappresentare un contributo argomentativo alla trattazione di questa inconsueta vertenza, in atto pendente avanti alla

¹⁰ Si è trattato di un attacco-lampo congiunto, in nessun modo previsto (quanto meno nelle sue dimensioni e modalità tattiche, oltre che nella sua durata e efferatezza) sferrato da migliaia di combattenti delle brigate di Hamas e della Jihad islamica, che è riuscito d'improvviso a scardinare, scavalcare e sopraffare sul territorio ogni sistema di difesa organizzata israeliana nell'area investita dagli assalitori.

¹¹ L'indiscriminata repressione seguitane sulla massa innocente della popolazione di Gaza si direbbe che abbia finalmente scosso non soltanto l'attitudine critica di ristrette élites politiche, quanto la sensibilità morale profonda di una parte notevole perfino dell'elettorato di Israele; ancora radicata culturalmente in un riscatto dall'oppressione nazista vissuto come opera da ascrivere, innegabilmente, alla vittoria di quelle democrazie occidentali, che seppero oltre tutto operare gradualmente (grazie all'influsso determinante della presidenza democratica USA tra le due guerre) in vista di un processo planetario di decolonizzazione globale, destinato a penalizzare soprattutto, alla lunga, l'impero inglese; autore viceversa, quest'ultimo indubbiamente decisivo del cinico trasformarsi in piano per la completa giudaizzazione della Palestina dell'idea, inizialmente disarmata, di creare pacificamente un "focolare ebraico" nella Terrasanta. Per una recente, completa e infine convincente trattazione riepilogativa dei delicati momenti di passaggio storico, che hanno consentito man mano questo "tradimento" del progetto dell'ONU per una pacificazione durevole di un paese arabo in fase di decolonizzazione, aperto sotto garanzia internazionale a un'equa e graduale trasformazione interetnica, cfr. F. LATTANZI, *La Palestina, uno Stato "nel senso" del diritto internazionale*, in *Liber amicorum Sergio Marchisio*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, pp. 137-168. Un punto d'arrivo dottrinale, questo, al quale ben poco aggiunge la recente delibera, votata in tal senso il 10 maggio scorso -ma con efficacia compromissoria- dall'assemblea generale dell'ONU, a larga maggioranza.



Corte internazionale di Giustizia dell'Aja; mettendo per un momento da parte le preoccupazioni di carattere generale, che desta la sempre più evidente metamorfosi - ormai pericolosamente illimitata, sotto l'attuale gabinetto di guerra - della politica di potenza del governo di Israele in Palestina.

3 - Fra l'attacco di Hamas e l'invasione della Striscia di Gaza

Ad avviso di chi scrive, non è pensabile che l'aprirsi di un conflitto, sia pure sanguinoso, possa legittimare senz'altro (anziché sanzioni internazionali contro il/i soggetto/i responsabile/i dei crimini commessi durante l'aggressione) reazioni di natura bellica contro persone innocenti, fisiche o giuridiche. E' infatti consegnato alla storia, nell'attuale contesto, che la realtà di *Hamas* propone alla cronaca il fenomeno di una organizzazione militare - sotto totale controllo della Repubblica islamica dell'Iran - che ha assunto il potere a Gaza¹², e che ha - a suo tempo - estromesso le legittime espressioni dell'Autorità palestinese (la cui sfera di influenza è ormai da gran tempo limitata alla Cisgiordania) dal territorio in atto oggetto di recente invasione, pressoché completa, da parte di *Tsahal*.

D'altro canto, tra gli internazionalisti è ormai pacifica l'opinione che qualifica crimini contro l'umanità i bombardamenti indiscriminati (non solo nucleari!) delle popolazioni civili estranee alle operazioni militari¹³; confermando finalmente le tesi in merito sostenute - ottant'anni or sono - dal più ragguardevole teorico generale espresso dalla civilistica italiana del XX secolo¹⁴.

¹² Nel gennaio 2006, con una vittoria a sorpresa alle elezioni legislative in Palestina, *Hamas* aveva già ottenuto la maggioranza alla camera. E, a seguito di un regolamento di conti militare, l'anno successivo assumeva il governo de facto della Striscia di Gaza.

¹³ Le popolazioni civili sono per definizione estranee alle ostilità (Conv Ginevra '49 e Protocollo addizionale '77). Se i bombardamenti avvengono in teatro di ostilità armate sarebbe meglio definirli come crimini di guerra, dato che comunque presentano una connessione col conflitto (in tal senso le classificazioni dello Statuto di Roma 17 luglio 1998, istitutivo della Corte Penale Internazionale (CPI).

¹⁴ Cfr., non senza qualche ombra di partigianeria, comprensibilmente derivante da un contesto di guerra guerreggiata in atto, E. BETTI, *La scala all'invasione*, in *Corriere della sera*, 19 maggio 1944, ora in E. BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale* a cura di L. FANIZZA, Le lettere, Firenze, 2008: "l'indebolimento delle forze morali di resistenza del Paese designato per l'invasione si vale pure della propaganda. Ma mette in opera anche altri mezzi di pressione indiretta, non escluso l'assassinio politico, massimamente gli attacchi aerei indiscriminati alle città e ai centri abitati, con la distruzione in massa di case d'abitazione e con la strage della popolazione civile, anche mediante mitragliamento per le strade e nei campi. Non staremo qui a discutere chi abbia per primo applicato questo sleale mezzo, che disonora la guerra [...]. È comunque certo che il triste primato del *terrorismo aereo*, applicato atrocemente su larga scala per costringere a una capitolazione incondizionata [...] spetta ecc. ecc.". Ma, in senso analogo, si veda oramai una dottrina specifica più recente, seppure con riferimento ad altro contesto: "preliminarmente merita sottolineare che la parte da cui provengono alcuni crimini è



Non mi convince tuttora, per altro, l'opinione dominante secondo cui sarebbe a oggi concepibile la tesi, che -sulla scorta del "patto Briand-Kellogg", integrato dal consenso estorto dai vincitori ai vinti coi Trattati di pace del 1947- ritiene configurabile, come figura di reato indipendente, il così detto delitto di aggressione (peraltro già codificato e previsto nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, come emendato a Kampala nel 2010)¹⁵. Nessuna seria ragione valoriale giustifica questa pretesa; né alcuna moralità può rendere esigibile la chiamata in giudizio di un soggetto, la cui unica sfortuna è per sé quella di avere perso una guerra, in fondo a suo avviso giusta e necessaria. Troppi imperi, in fondo, si sono visti sorgere e tramontare senza che se ne rendesse plausibile (altrimenti che con la guerra) la pretesa "legittima" di supremazia; il punto, in fondo, è sostituire gradualmente la guerra con misure di equa soluzione (o almeno di umanizzazione) dei conflitti in corso, incanalandone creativamente le dinamiche; senza di ciò tentare coperture ipocrite intese a giustificarne le occasioni - tuttora rese ineliminabili da uno stadio ancora primitivo di trattamento arbitrale, o giudiziario, dei rapporti internazionali - di necessità storica di scatenamento dell'aggressività soggiacente alla quiete apparente di questi ultimi¹⁶. Una più sana

chiara [...] i bombardamenti indiscriminati russi contro la popolazione civile non combattente e gli edifici che non siano chiari obiettivi militari; l'uso indiscriminato delle bombe a grappolo; le esecuzioni sommarie, pare, di combattenti; le uccisioni, la scomparsa e il rapimento di vari giornalisti, alcuni poi liberati perché possano testimoniare e diffondere il terrore nella loro categoria. La provenienza di altri crimini, soprattutto di crimini contro l'umanità, suscita invece qualche dubbio. In ogni caso, però, davanti alla giustizia penale le responsabilità sono soltanto personali e quindi per poter portare avanti alla giustizia penale un soggetto responsabile è necessaria una identificazione precisa tanto della persona quanto del crimine di cui è sospettata" (cfr. **F. LATTANZI**, *Quale giustizia per i crimini in Ucraina?* su *Formiche.net*, 29 aprile 2022, introduzione). Ma l'intero *paper* appena citato risulta prezioso sia nella lettura, che nelle indicazioni tecniche che contiene; rivelando uno scenario legalmente e dottrinalmente molto più ricco e avanzato di quello presente nella riflessione di Betti e proponendo, al suo interno, figure processuali differenziate (seppure talvolta caotiche) di giustiziabilità di alcune figure di illecito ragionevolmente identificabili come reato, ricorrenti nel cuore dei conflitti bellici contemporanei.

¹⁵ In opposto senso va, di contro, ricordata l'esaltazione fideistica, a tratti isterica, di una conseguita 'universale' vigenza di tale patto; esaltazione cui qui ci si riferisce nella versione dovuta a **O.A. HATHAWAY, S.J. SHAPIRO**, *Gli internazionalisti, Come il progetto di bandire la guerra ha cambiato il mondo*, Neri Pozza, Vicenza, 2018, già oggetto su questa Rivista, n. 15 del 2023, delle critiche sollevate nel mio *Per un'analisi critica dell'esperienza bellica nella civiltà occidentale (dalla guerra-duello al bando "cieco" della così detta aggressione)*.

¹⁶ L'illogicità radicale dell'opinione opposta incontrò conclusiva espressione *ab absurdo* nella scriteriata pretesa (nata al di fuori di ogni seria e adeguata considerazione dell'effettiva catena causale degli eventi) di sottoporre a giudizio l'imperatore tedesco, imputato come "responsabile" della prima guerra mondiale, e come tale ridotto a capro espiatorio di una tragedia sistemica. Ma uno scenario consimile si rivela anche nelle utopie soggiacenti ai giudizi sui "crimini dell'Asse", celebrati dalle potenze anglosassoni vincitrici del secondo conflitto mondiale, a Norimberga e a Tokio. Davvero più seria e composta, nel giugno 1940, in occasione del secondo armistizio di Compiègne, la celebrazione tedesca -senza "colpevoli"- della vittoria inequivoca rapidamente ottenuta su una Francia responsabile a Versailles di un'infame punizione



impostazione della tematica dei meccanismi reattivi di contenimento delle pulsioni aggressive immanenti alla conflittualità interstatale potrebbe tentarsi col distinguere l'impiego, talora perfino fortunato, di sanzioni penali suscettibili di colpire i militari materialmente operanti sul terreno di uno scontro bellico, a fronte dell'arretratezza, teorica e pratica, osservabile sul terreno dell'elaborazione di strumenti giudiziari adeguati a discernere il torto e la ragione dei governi, di fronte ai *casus belli* di volta in volta accampati a giustificazione della apertura delle ostilità nei confronti di un soggetto, unilateralmente dichiarato "nemico". Sul punto - e senza dimenticare la lezione groziana di laicità della guerra - siamo tuttora più vicini a Erasmo, o a Vico, piuttosto che a Carl Schmitt: decisamente rifiutando di esser paghi di una mera soluzione "di polizia" per conflitti radicati su solidi motivi di giustizia; salvo il ritorno sostitutivo (nei confronti di chi dubiti della correttezza del rimedio) all'uso brutale della forza da parte di coalizioni improvvisate, uso non certo dissimile dai barbarici "giudizi di Dio", o da istanze giudiziali aprioristicamente partigiane, come quelle farisaicamente messe in scena nell'ora delle macabre commedie di Norimberga, o di Tokio.

In una chiave più pensosa della restituzione del maltolto all'avente diritto, che alla costrizione violenta al silenzio di costui, alle corti competenti potrebbe attribuirsi la facoltà di suggerire man mano, agli organi esecutivi dell'ONU, figure sintomatiche di straripamento dal potere di autodifesa, in via preventiva esercitando un sindacato sulla progettazione, sull'acquisto e sulla messa in opera di armi sempre più micidiali; o quella di automaticamente sanzionare chi non si adegui agli usi consolidati in tema di rispetto universale dell'obiezione di coscienza; ma pur sempre doverosamente tenendo in qualche conto, in apposite sedi istruttorie, le attese di giustizia inadempite. E così via ragionando.

Quanto all'ipotesi di un discernimento "giustiziale" terzo nelle ragioni di conflitto, non se ne può scartare *a priori* la configurabilità, a fronte del fallimento evidente della *extensio* a tale ipotesi dell'idea (sottintesa al ricorso, in tal caso, alla corrente prassi applicativa del patto Briand-Kellogg) di un'automatica illegalità *de iure* dell'apertura delle

della Germania, e ora severamente umiliata in battaglia: atteggiamento rispondente a una pur provvisoria realtà vincente, paga di dimostrare la plausibile esistenza in campo di "interessi legittimi in conflitto con gli interessi anglosassoni", a onta dei tentativi avversi di "trasformare una grande lotta politica in una controversia sui valori morali, dove una delle due parti in conflitto assume l'atteggiamento di giudice e vindice degli ideali etici dell'umanità" (E. BETTI, *Realtà e finzione della morale anglosassone*, in *Gerarchia*, XX, 1941; ora in E. BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale*, cit., p. 137 ss.). Gli è che il Novecento, archiviate le "buone maniere" della santa Alleanza, ha - a un certo punto - sposato bruscamente le ragioni della forza, instaurando la fase delle "rese senza condizioni"; salvo ripescare all'uopo, *in extremis*, la Germania federale in funzione di pilastro indispensabile dell'alleanza antisovietica. E', del resto, solo in questa dura chiave ideologizzata che può comprendersi (ma non giustificarsi) la più cieca difesa delle posizioni israeliane - manifestamente imperialiste nell'area mediorientale - espressa da subito, nell'immediato della congiuntura attuale, dai circoli più rappresentativi della tradizione politica degli Stati Uniti, e ancor più della Gran Bretagna.



ostilità, presente nei conflitti successivi alla guerra antifascista del 1940. Un'idea retta in fondo dall'inevitabile pregiudizio che, tutt'al più, la parte sconfitta sia, alla fine, quella da ritenere responsabile dello scatenarsi della guerra. Un pregiudizio, questo, tanto disinvoltato quanto radicato; al quale si deve, alla fin fine, l'immane aggregarsi di coalizioni aprioristicamente schierate in una difesa a tesi di rigidi principi assertivi, come all'epoca dei micidiali conflitti di Corea e/o di Indocina¹⁷ (tali poi da giustificare, in funzione antiserba, la libera fornitura di armi NATO alla secessione croata; indiscutibile inizio, checché se ne pensi, della inattesa dissoluzione violenta della federazione balcanica, liberamente formatasi dal seno della guerra partigiana antinazista, sotto la guida unitaria di un *leader* croato come Josip Broz Tito).

4 - (segue) Ancora sull'inappagante giustizia del "divieto di aggressione"

Volendo *ab absurdo* inseguire la vera logica dell'accezione corrente del vincolo imposto agli stati dalla convenzione del 1928, nelle sue varie versioni, imposte comunque ai riottosi con i Trattati di pace del 1947¹⁸, balza agli occhi come vi sia in tutto e per tutto estranea la preoccupazione di prefigurare, dopo una fase di "pubblica sicurezza", dominata dall'esigenza di mantenere a ogni costo l'ordine costituito (*ne respublicae ad arma ruant*) quella di assicurare ai soggetti in contesa un momento giustiziale di ponderata considerazione adeguata delle ragioni del loro contendere. La questione è di evidenza plateale nell'attuale conflitto palestinese, ma finora soltanto a mero livello di disciplina della guerra; mentre vi fa difetto una minimamente seria consapevolezza della sua

¹⁷ Sul punto, mi sembra eloquente l'imbarazzata definizione come "operazione militare speciale" dell'invasione russa nell'Ucraina orientale, un po' parata dimostrativa e un po' spedizione punitiva per un cambio di alleanze in corso - da parte dello stato aggredito - rispetto a taluni vincoli a suo asserito carico, inclusi negli Accordi di Minsk.

¹⁸ Sul punto cfr. ancora O.A. HATHAWAY-S.J. SHAPIRO, *Gli internazionalisti*, cit., pag. 262. Dove è dato apprendere da quale ben prosaica origine discenda il testo dell'art. 11 della costituzione "più bella del mondo"! (ma in tema si veda G. DE VERGOTTINI, *Ripudio della guerra e neutralità alla luce dell'art. 11 Cost.*, in *Federalismi.it*, paper 13 marzo 2024). Quanto ai vincitori, ormai sazi di conquiste, ben si guardarono dal formulare rinunce analoghe; al patto Briand-Kellogg tenendo fede solo nei limiti rigorosi della loro convenienza, come subito mostrò - durante la guerra di Corea - l'azzardo della provocatoria incursione del gen. Mac Arthur verso la frontiera cinese, al di fuori e oltre qualsiasi esigenza di contenimento delle forze nordcoreane, già in rotta; un atto irresponsabile, col quale potrebbe forse fare il paio la maldestra vicenda dell'installazione, a Cuba, delle rampe di lancio per missili nucleari sovietici. Anche l'adesione della Germania alla NATO suonò da grossolana violazione aggressiva dei trattati di pace, ai danni di una Russia ormai sulla soglia di un'irreversibile crisi costituzionale; e Gorbaciov se ne lamentò, a distanza, in una vivace intervista del 7 maggio 2008, sul *Daily Telegraph*. Con amare, pacate e quanto mai sagge considerazioni; alla fin fine, queste ultime, forse alla base oggidì dell'attuale, durissimo contenzioso di confine con l'Ucraina.



necessità anche in vista del definirsi di un quadro rinnovato di appagante pace duratura. Eppure -nel caso qui considerato come in tanti altri- può capitare che la politica di un governo sia suscettibile, col risveglio di sensibilità in atto nei confronti di palesi atrocità, di essere messa in discussione soprattutto sul terreno del rispetto dei diritti umani di minoranze considerevoli (residuo magari di maggioranze etniche talora discriminate e/o espulse), che siano state altresì private dei loro averi¹⁹; mentre di una ulteriore omissione di protezione (stavolta nei confronti di propri cittadini) può di contro accadere che esso venga additato come diversamente colpevole, come nel nostro caso quanto al suo inopinato atteggiamento di sostanziale disinteresse²⁰ per la sorte degli ostaggi catturati nel corso della sorpresa di ottobre, rimasti in mano ad Hamas.

Sembra agevole constatare che l'esistenza di questa *lacuna legis* viene a rafforzare - e a rendere col tempo definitiva - ogni politica di rapina consumata, dal gruppo più forte e deciso, ai danni del più debole. Quasi che l'ordinamento internazionale, al presente stadio del suo sviluppo culturale, sia pervenuto ad acquisire, seppure, coscienza dell'utilità degli *interdicta recuperandae possessionis*; senza però tentare ancora la via degli *interdicta restitutoria*, prodromi di una distinzione finalmente chiara - decisiva per il passaggio a una superiore fase di civiltà giuridica - tra tutela possessoria e tutela petitoria.

A tal riguardo potrebbe ravvisarsi - come già in altre occasioni di controversia internazionale - un ulteriore passo verso più incisive forme di superamento di una temperie evolutiva troppo vincolata a una fase storica ancora non abbastanza aperta a forme meno strettamente condizionate all'esigenza di una volontà negoziale precedentemente espressa delle parti.

5 - L'iniziativa del Sudafrica. Sue caratteristiche valoriali

Se nella storia del Sudafrica scorre una vena di nobiltà indiscussa, questa trae la sua fonte dalla solitaria²¹ proposta di non violenza di Nelson

¹⁹ Il retroterra di denegata giustizia è ben presente nell'atto del Sudafrica, introduttivo del giudizio contro Israele per "l'applicazione" della convenzione contro il genocidio: "La présente requête de l'Afrique du Sud et la demande en indication de mesures conservatoires qu'elle contient doivent être examinées dans ce contexte et à la lumière de ces appels. Elles s'inscrivent dans l'objectif de politique étrangère de l'Afrique du Sud, qui est de parvenir à l'instauration d'une paix durable entre Israël et l'Etat de Palestine, lesquels vivraient côte à côte à l'intérieur de frontières internationalement reconnues fondées sur celles qui existaient le 4 juin 1967 avant que n'éclate la même année la guerre arabo-israélienne, conformément à toutes les résolutions adoptées sur le sujet par les instances de l'ONU et au droit international".

²⁰ Disinteressato che - a noi pare - conferma che l'obiettivo del governo Netanyahu, seppure graduale, è gravemente sospetto di tentazioni genocidarie.

²¹ Nel continente nero, anche l'esperienza politica più affine alla risorgenza sudafricana, quella del Ghana di Sékou Touré, ha visto ben presto intorbidarsi la propria immagine democratica alla luce di modelli autoritari di gestione del potere, del resto



Mandela, come modello di convivenza tra gli opposti: dalla fedeltà cioè di questo *leader* all'idea che sia possibile e desiderabile una piattaforma di concordia tra gruppi politici dapprima contrapposti, ma poi coinvolti in un progetto "alto" di unificazione nazionale. In questo, Mandela riesce dove Gandhi -logorato dalle vicende di una decolonizzazione dapprima duramente osteggiata dall'impero inglese, e in seguito travagliata da dissidi confessionali al suo interno- approda viceversa a una deludente, drammatica secessione della componente islamica.

Di per sé, sarebbe probabilmente oziosa e ultronea, dal punto di vista giuridico, un'analisi degli ovvii motivi dell'iniziativa legale adottata, nella situazione esaminata, dalla repubblica del Sudafrica; ma non possono, anzitutto, non sottolinearsene i risvolti etici²² che l'hanno promossa, da una posizione di conclamata imparzialità, riproponendo in materia la sensibilità di un padre della patria verso l'inedito modello d'una fraterna unione di cittadini - alternativo ai primi segni di guerra civile - inculturato d'un tratto nel fenomeno della fusione di un popolo, fino ad allora distinto in dominati e dominatori, in una comune nazione pacifica, in nome della dignità umana. Probabilmente troppo sangue è stato già sparso in Palestina, per troppo tempo, perché qualcosa del genere vi possa essere riproposto oggi; ma è un fatto incontestabile che il Sudafrica, in quanto terzo rispetto ai diritti umani nella fattispecie offesi, a decine di migliaia di chilometri dal proprio territorio inviolato, avrebbe potuto - come troppe altre parti dell'accordo internazionale disatteso - rimanere estraneo al conflitto e non assumere in merito la responsabilità

sempre più frequenti in un contesto postimperiale che - sospeso fra Medioevo e colonialismo di ritorno - non sembra trovare assetti politici fondati altrimenti che sull'equilibrio delle armi tra fazioni contrapposte; un gorgo, questo, che ha finito per inghiottire d'un tratto anche il discutibile, e tuttavia durevole esperimento libico, con l'appoggio militar e - improvvisamente risolutivo - di vecchie e nuove potenze imperialiste.

²² C'è, in questa sollecita reazione del Sudafrica, qualcosa che richiama alla semplicità non tendenziosa del solitario compimento del dovere kantiano; non senza che soccorra pure l'immagine del samaritano, operatore di pace nel soccorso al caso di tanti inermi soggetti deboli, coinvolti senza colpa, e loro malgrado nelle operazioni militari, tra l'indifferenza più gelida di due parti combattenti, guidate da finalità reciproche puramente distruttive. Al riguardo, va comunque fermamente sottolineato come a torto si ceda sovente alla tentazione di tematizzare solo sul piano etico questi problemi, dimenticando che la fondamentale differenza tra diritto naturale e diritto delle genti si ripropone oggi all'interno della dialettica tra diritto internazionale positivo e magistero delle religioni storiche: senza dimenticare le grossolanità in cui può in qualche caso incorrere (significative in proposito le ricorrenti, pittoresche esternazioni da crociata, con cui l'attuale patriarca di Mosca appiattisce la sua chiesa sulle direttive del Cremlino!) chi tenti oggi di forzare ancora il confine ormai insormontabile, assegnato alle organizzazioni religiose da Alberico da Gentili, al tempo della guerra dei Trent'anni: *silent theolog, in munere alieno*! Di contro, il tema del regolamento di un diritto internazionale umanitario è punto assolutamente politico, spiazzante rispetto a ogni manipolazione interessata del così detto "diritto di guerra"; come mostra la documentazione, dovuta alla nostra burocrazia militare e significativamente introdotta dal (generale) **P. VERRI**, *Diritto per la pace e diritto nella guerra*, Roma, 1987 (ristampa, Edizioni speciali dell'Arma dei Carabinieri).



del ruolo protagonista, che vi sta svolgendo a onta dell'assordante silenzio di tanti altri firmatari della convenzione²³.

D'altronde, Il punto è che in senso alternativo a un divieto positivo del genocidio -crimine cui l'istinto più profondo di umanità recalcitrerebbe- operano di solito i meccanismi di demonizzazione, con cui il potere tenta non di rado di tacitare l'universale sentimento della pietà verso il debole, o l'inerte: reagendo così al sacro sul terreno della mistificazione del sacro. È in tal modo, infatti, che accamparono giustificazione le cacce alle streghe, i roghi degli eretici, il *destierro de los Judios* nella Spagna dei re cattolici, per non dire della *destrucción de las Indias*; e, nell'oriente ortodosso, i numerosi *pogrom* zaristi, fino alle calunnie infami dei *Protocolli degli anziani di Sion*; volentieri poi recepite, queste ultime, in una Germania sviata dalle troppe ingiustizie patite a Versailles, e in seguito corrotta dal nazismo²⁴, nella prospettiva impossibile di una tacita "giustificazione" dell'Olocausto.

²³ A onor del vero, va al riguardo ricordato che anche la repubblica del Nicaragua, parimenti remota ed estranea allo scacchiere del conflitto, ha da ultimo avvertito il dovere di spiegare intervento *ad adiuvandum* nella iniziativa legale di Pretoria; proponendo così un'iniziativa ben lontana dai fattori di solidarietà anticoloniale, che avevano forse provocato la ben nota dichiarazione critica di Mandela - oltre tutto discutibile nella vigenza del dogma, forse utopico, 'due stati, due popoli' - di fronte all'oppressione israeliana sull'area: "I palestinesi non lottano per uno Stato, ma per la libertà, l'indipendenza e l'uguaglianza, proprio come noi sudafricani". Difficile, quindi, che possa trovare ingresso davanti alla Corte, da parte di Israele, il tentativo di proporre un'eccezione di difetto di interesse vuoi della parte attrice, vuoi dell'interventore, quasi che le loro pretese stessero creando un meccanismo vittimale a carico di un unico soggetto indifeso, quale lo Stato di Israele così come espresso dalla coalizione autoritaria di governo, che oggi lo rappresenta. Più probabile, allora, che la Corte adita finisca di contro per ravvisare, nella convenzione dedotta in lite, un meccanismo indipendente, predisposto al fine di autorizzare una sorta di azione "pubblica" affidata alla reciprocità dell'arbitrio di ogni parte contraente: volta quindi a legittimare la reazione di ciascuno, tra gli stati firmatari dell'accordo, che ne ravvisasse la violazione nei confronti di un soggetto che, in quanto parte anch'esso del vincolo obbligatorio stabilito, mai potrebbe considerarsi estraneo al sotteso rapporto plurilaterale sottoscritto, e quindi terzo in senso tecnico. Tale è la linea difensiva, che del resto emerge chiaramente dall'esordio dell'atto di intervento in giudizio, proposto l'8 febbraio 2024 dalla repubblica del Nicaragua, "en qualité de partie", dans l'affaire relatif à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud contre Israël); facendo l'interventore notare, a rincalzo, che il suo interesse ad agire sarebbe qui comune non solo a quello di tutti gli stati firmatari della convenzione, ma che esso promana, altresì, non da una presa di posizione politico-ideologica, ma dalla natura universale sia del bando *aqua et igni* del genocidio, sia della cooperazione interstatale necessaria a estirpare *un fléau aussi odieux*. Espressione, quest'ultima, che evoca questioni di principio (ben presenti, poi, nell'ordinanza della Corte sull'istanza di parte attrice sui provvedimenti cautelari) che travalicano l'asfittico livello stipulatorio, proprio del dibattito internazionalistico consueto; con ciò richiamandosi - non solo *de iure condendo* - a modelli equitativi di temperamento giurisprudenziale di uno *statu quo* imposto sovente in base a ragioni di pura forza.

²⁴ Per un'opera di fattura postbellica e postnazista, sottilmente concepita forse in chiave giustificazionista, cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europaeum*. traduzione italiana di E. CASTRUCCI, Adelphi, Milano, 1991.



6 - L'atto introduttivo del giudizio. Tra forma e sostanza

La richiesta di applicazione giudiziaria della vigente convenzione sul genocidio, proposta dal Sudafrica nei confronti di Israele, è riassunta in un libello (di quasi cento pagine) di analisi accurata del contenuto della medesima, ritessuto accuratamente in fatto attraverso le risultanze d'una fitta rassegna di precedenti istruttori -provenienti da fonti imparziali, e/o da autorità ufficialmente preposte all'osservanza degli specifici obblighi internazionali ricadenti su Israele al riguardo- che vengono a costituire, integrati dalla notorietà e trasparenza dei fatti, il blocco probatorio raccolto a fondamento di un'iniziativa quanto mai scottante, e sicuramente incresciosa per la parte attrice, nei confronti di un altro membro, finora rispettato e rispettabile, firmatario della convenzione²⁵. Ben lungi dal risultare temeraria, appare piuttosto (in base alla semplice regola del *cui prodest*) del tutto risibile, da parte della difesa di parte convenuta, sollevare interrogativi sulla linearità, etica e giuridica, di una iniziativa di tanto impegno difensivo, spesa per di più a vantaggio di un soggetto terzo. Fatt'è, dunque, che ci si trova di fronte alla denunciata trasgressione di un dovere-facoltà (immanente alla qualifica di ogni contraente come tale) che è fonte di diritti e di doveri reciproci fra parti, ciascuna delle quali soggiace qui all'iniziativa potestativa dell'altra; e/o, nel caso inverso, è legittimata a chiamarla in giudizio per rispondere di sue eventuali inadempienze al divieto di pratiche genocidarie, collettivamente assunto nella fase di stipulazione della convenzione *de qua*²⁶ e valevole per la cerchia intera dei suoi contraenti, senza eccezione di sorta²⁷.

²⁵ Per certi versi, del resto, si direbbe che il conflitto si sia ulteriormente arricchito di elementi di aggressività a far tempo dal formarsi, in Israele, di una coalizione di governo condizionata a una politica integralista dalle destre religiose, in sincronia col violento prevalere, nella striscia di Gaza, del *golpe* militare d'una fazione di forte impronta confessionista come *Hamas* sull'OLP e sull'Autorità palestinese: screditata questa dagli addebiti di corruzione in più occasioni rivoltile, ma pur sempre politicamente disponibile a compromessi ragionevoli.

²⁶ Come non di rado si verifica, ci troviamo di fronte a un'ipotesi di inosservanza di un dovere assoluto, in quanto tale rigorosamente inibita all'interno della cerchia dei contraenti. Il titolo dell'azione è, appunto, collettivo ed è perciò che si è espresso in una domanda di "applicazione" pura e semplice del dettato convenzionale stipulato.

²⁷ Come recita l'atto introduttivo del giudizio, "l'Afrique du Sud est parfaitement consciente du poids particulier de la responsabilité qu'elle assume en introduisant une instance contre Israël pour violations de la convention sur le génocide. Elle est cependant tout aussi consciente de son obligation, en tant qu'Etat partie à cet instrument, de prévenir le génocide. Les actes et omissions d'Israël à l'égard du Palestinien emportent violation de la convention sur le génocide. C'est aussi ce que pensent de nombreux autres Etats partie à la convention, dont l'Etat de Palestine lui-même, qui a appelé 'les dirigeants du monde' à 'prendre la responsabilité de mettre fin au génocide contre son peuple'" (così la *Requête introductive d'instance* prodotta, a fine dicembre 2023, dal Sudafrica avanti alla competente Corte internazionale di giustizia). Prese di posizione, queste, nei confronti delle quali Israele ha invariabilmente opposto, con vittimismo deplorabile, che sarebbero espressione di un pregiudizio "antisemita";



A fronte di un tanto limpido atteggiamento, serbato dalla parte attrice nella sua inedita, cavalleresca scesa in campo a fianco delle comunità aggredite nella Striscia di Gaza, il collegio di difesa del governo israeliano non ha trovato di meglio -oltre che contestare punto per punto il merito dell'azione avversaria- che adottare l'atteggiamento vittimistico di chi si sente destinatario di accuse inattese, offensive e ingiuste. Gli è però che, quasi certamente, la difesa di parte convenuta deve aver avvertito la minaccia proveniente da un altro, eloquente brano dell'atto introduttivo della lite, ben distinto dai puntuali addebiti mossi - con richiamo a precedenti dedotti da casi occorsi in Armenia, nei Balcani, nel Congo, in Georgia ecc. - su un terreno contiguo, ma non di stretta attinenza ai profili genocidari della questione:

“La présente requête de l’Afrique du Sud et la demande en indication de mesures conservatoires qu’elle contient doivent être examinées dans ce contexte et à la lumière de ces appels. Elles s’inscrivent dans l’objectif de politique étrangère de l’Afrique du Sud, qui est de parvenir à l’instauration d’une paix durable entre Israël et l’Etat de Palestine, lesquels vivraient côte à côte à l’intérieur de frontières internationalement reconnues, fondées sur celles qui existaient le 4 juin 1967 avant que n’éclate la même année la guerre arabo-israélienne, conformément à toutes les résolutions adoptées sur le sujet par les instances de l’ONU et au droit international”.

Espressioni con cui, in una sede di cognizione imparziale, senza alcun riguardo diplomatico²⁸ viene smascherata per la prima volta una politica di flagrante rapina territoriale sistematica, da Israele praticata nel corso di più di mezzo secolo ai danni dello stato palestinese: una politica che pone problemi rilevanti, oramai, anche sul terreno restitutorio, adombrando questioni di reintegrazione petitoria certo non risolvibili alla stregua dell'ordinamento internazionale attuale, finora pago dell'ipocrisia sottesa all'applicazione corrente del patto Briand-Kellogg.

costringendo così il Sudafrica a rompere i suoi comprensibili, riguardosi indugi, per aprire la controversia *de qua* avanti all'Autorità competente.

²⁸ “Les faits sur lesquels l’Afrique du Sud s’appuie dans la présente requête [...] établissent que, dans un contexte d’apartheid, d’expulsion, de nettoyage ethnique, d’annexion, de discrimination et de négation persistante du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, Israël, en particulier depuis le 7 octobre 2023, manque de prévenir le génocide et de poursuivre les auteurs d’actes constitutifs d’incitation directe et publique à commettre le génocide [...]. Ces actes comprennent le meurtre de Palestiniens de Gaza, des atteintes graves à l’intégrité physique et mentale des Palestiniens de Gaza et la soumission intentionnelle de Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence visant à entraîner leur destruction physique en tant que groupe. Les déclarations répétées des représentants de l’Etat israélien, y compris, au plus haut niveau, de son président, son premier ministre et son ministre de la défense, manifestent une intention génocidaire [...] Israël a réduit et continue de réduire Gaza à l’état des ruines, tuant, blessant et détruisant son peuple, et créant des conditions d’existence visant à entraîner la destruction physique de celui-ci en tant que groupe”.



7 - (segue) Natura e fondamento delle misure interdittali sollecitate dal Sudafrica

Non era certo pensabile che la mera pendenza della controversia proposta dal Sudafrica potesse esercitare effetti sul terreno di uno scontro aperto nell'imminenza di un'invasione totale dei territori della striscia di Gaza da parte di forze regolari soverchianti²⁹. E infatti, la trattazione del merito della lite ha finito -per esigenze di adeguato approfondimento procedurale- per essere fissata per una data non anteriore a due anni dalla presentazione del suo atto introduttivo³⁰. Ed è stato nelle more di questo ritardo, che il comportamento sul campo di *Tsahal* -fomentato da una campagna di odio indiscriminato contro la popolazione palestinese, accesa da canali ufficiali della dirigenza politica di Israele, Netanyahu non escluso- ha avuto modo di dare piena ragione alle apprensioni della difesa attrice in ordine a un incontrollabile precipitare imminente della situazione umanitaria, nelle more del giudizio di merito³¹: aprendo così la via al graduale profilarsi - nel convincimento della Corte adita - di un possibile danno grave e irreparabile nei confronti di centinaia di migliaia di innocenti direttamente esposti all'indiscriminata rappresaglia (*periculum in mora*) di un esercito regolare munito, dal cielo e in terra, di una potenza di fuoco insostenibile.

Nel frattempo - e proprio traendo spunto dalle efferate modalità vendicative del contrattacco israeliano, indiscriminatamente rivolto contro la popolazione di Gaza³² in attesa di direttamente investire, nei loro santuari sotterranei, le formazioni armate nemiche - il collegio di

²⁹ Come era prevedibile, le brigate responsabili dell'attacco di ottobre, della strage e del sequestro dei superstiti della medesima si sono poi volatilizzate, ritirandosi in una rete di cunicoli scavati tra roccia e deserto nell'area di Rafah, secondo una tattica di combattimento già in passato sperimentata con successo dai nordvietnamiti, e risultata decisiva durante l'offensiva del Tet.

³⁰ Allo stato, i termini per la produzione delle memorie per la discussione avanti alla Corte dell'Aja risulta fissata rispettivamente a fine ottobre 2024 per la parte attrice, e a fine ottobre 2025 per la parte convenuta!!

³¹ Nelle premesse in fatto intese a stabilire la propria competenza sulle domande di tutela cautelare, la Corte ricordava che dagli accertamenti istruttori acquisiti era dato dedurre agevolmente che i cecchini israeliani avessero sparato su dei bambini - prediligendo i bersagli articolari- oltre che sul personale sanitario e sui giornalisti stranieri "intentionnellement"; precisandosi altresì che, nel corso di tali eventi, era stato possibile concludere con ragionevolezza che "les tireurs d'élite avaient visé des manifestant handicapés de manière intentionnelle, alors même qu'il voyaient que ces personnes souffraient de handicaps visibles". D'altro canto, con analogo abuso di violenza i corpi militari e di polizia d'Israele, appoggiati da gruppi di coloni, stavano infierendo in Cisgiordania su palestinesi sicuramente innocenti, essendo colà sicuramente da escludersi la provenienza delle formazioni impiegate nell'attacco terrorista del 7 ottobre.

³² "Au moins 55.243 Palestiniens ont été blessés dans les attaques militaires menées contre Gaza par Israël depuis le 7 octobre 2023, en majorité des femmes et des enfants. Brulures et amputations sont fréquentes, et on estime qu'un millier d'enfants auraient perdu une ou leur deux jambes".



difesa del Sudafrica ha potuto efficacemente portare a segno un primo successo, seppure provvisorio, con l’emanazione, da parte della Corte adita, di importanti misure interdittali, miranti ad arrestare incondizionatamente le illecite operazioni aggressive di *Tsahal* sul territorio invaso, misure analiticamente riportate in un’ordinanza collegiale in data 26 gennaio 2024, qui riportata in nota nel suo tenore sostanziale³³. Queste misure interdittali sono state ribadite con l’Ordinanza del 28 marzo 2024, contenente pure l’invito, rivolto ad Hamas, di rilascio incondizionato degli ostaggi catturati nella “fortunata” scorreria del 7 ottobre 2024³⁴.

8 - Ostilità del gabinetto di guerra di Israele verso l’ordine interlocutorio della Corte

Quasi che la disarticolazione violenta di ogni forma di vita civile organizzata nell’intera regione di Gaza costituisse preliminare irrinunciabile all’assalto di *Tsahal* al presidio di Rafah, dove le brigate di *Hamas* ancora attendono l’ultimo scontro con l’odiato nemico sionista, il governo di Israele faceva mostra arrogante della sua insoddisfazione (manifestando l’intento di gestire le operazioni sul terreno a proprio esclusivo giudizio) in quanto, a suo dire, l’ordinanza collegiale adottata in sede interdittiva ostacolava le *chances* di successo dell’assalto finale. Oltre tutto, il gabinetto di guerra sottolineava al riguardo³⁵ in tutta la sua urgenza l’asserita necessità di sgomberare preventivamente da Rafah centinaia di migliaia di profughi, quivi confluiti – oltre tutto per precise intimidazioni diramate frattanto dalla autorità occupante - nel corso

³³ A seguito del convincimento raggiunto sul danno grave e irreparabile incombente sull’etnia palestinese a causa delle violazioni in atto della convenzione sul bando del genocidio da parte di entità operanti per conto dello Stato di Israele, la Corte ribadiva il divieto di atti comunque diretti a provocare, in danno della popolazione palestinese: omicidi o, comunque, attentati gravi all’integrità fisica o mentale dei suoi membri; sottomissione del gruppo a condizioni di esistenza volte a provocarne la distruzione fisica; e misure, infine, comunque dirette a limitarvi le nascite. Al tempo stesso, veniva dichiarato l’obbligo del governo di Israele: a) di prevenire e punire l’incitazione diretta e pubblica a commettere genocidio sull’etnia palestinese; b) di apprestare un sistema adeguato di approvvigionamento del cibo necessario a sostenere gli abitanti di Gaza; c) di organizzare strutture permanenti di erogazione di aiuti umanitari destinati all’insieme dei palestinesi in atto raccolti nella regione di Gaza; d) di riferire alla Corte stessa sull’effettivo andamento delle operazioni da essa chieste a tutela dell’entità palestinese.

³⁴ Nelle sue ordinanze del 26 gennaio e del 28 marzo 2024, la Corte ha espresso grave preoccupazione per la sorte delle persone rapite durante l’attacco in Israele del 7 ottobre 2023 e da allora detenute da Hamas e altri gruppi armati, e ha chiesto l’immediato rilascio incondizionato di questi ostaggi.

³⁵ “Il est impossible d’attendre l’objectif de la guerre, consistant à éliminer le Hamas, si on laisse quatre de ses bataillons à Rafah. Il est clair, par ailleurs, qu’une opération massive à Rafah nécessite l’évacuation de la population civile de zone de combat. C’est pourquoi le prime ministre, Benjamin Netanyahu, a ordonné aux forces de défense de lui présenter un plan combiné pour évacuer la population et détruire les bataillons”.



dell'invasione della Striscia e ricoverati alla meglio colà in accampamenti di fortuna³⁶.

Questo passo interlocutorio del gabinetto di guerra di Israele preoccupava la difesa del Sudafrica, in quanto collideva radicalmente con la natura rigorosa di provvedimenti di giustizia assunti, dalla Corte internazionale adita, allo scopo di reagire alla possibile sussistenza di crimini di genocidio, gradualmente acquisiti - seppure in sede di cognizione sommaria - alle prime indagini della Corte. Di qui una seconda, più articolata istanza della difesa del Sudafrica, volta a chiarire, integrare e rafforzare le misure interdittive, adottate *inter partes* nel gennaio 2024. Istanza che, per altro, a lungo non veniva presa in considerazione; finché l'acquisizione istruttoria di nuove circostanze non provocava l'Ordinanza del 24 maggio 2024, con le ulteriori più stringenti aggiunte e precisazioni in merito alla cessazione delle ostilità militari da parte di Israele, ivi compreso l'obbligo per Israele di consentire l'accesso nei territori occupati a qualsiasi commissione o missione d'inchiesta, o altro organismo incaricato dagli organi competenti delle Nazioni Unite di indagare sulle accuse di genocidio³⁷.

9 - (segue) Estensione dell'eccidio alla componente cristiana. Suo significato razzista

I fatti mostrano che

“Israël a endommagé ou détruit environ 318 sites religieux musulmans ou chrétiens, démolissant les lieux où les Palestiniens viennent se recueillir depuis plusieurs générations. Parmi ceci figure la grande mosquée Omari, à l'origine une église byzantine du V siècle et un symbole iconique de l'histoire, de l'architecture et du patrimoine culturel de Gaza, lieu de prière pour les chrétiens et les musulmans depuis plus de 1.000 ans. Les tirs d'artillerie israéliens ont également endommagé l'église Saint Porphyre, fondée en 425 apr. J.C. et considérée comme la troisième plus ancienne église au monde - ainsi que deux autres églises qui ont été directement visées par les frappes, Des chrétiens de Gaza ont, eux aussi, été pris

³⁷ « L'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions d'existence auxquels sont soumis les civils dans le gouvernorat de Rafah : Arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Maintenir ouvert le point de passage de Rafah pour que puisse être assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence ; Prendre des mesures permettant effectivement de garantir l'accès sans entrave à la bande de Gaza à toute commission d'enquête, toute mission d'établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies d'enquêter sur des allégations de génocide »



pour cible et tués par Israël alors qu'ils se trouvaient dans l'enceinte même des églises ou ils étaient venus chercher refuge".

Questo ulteriore elemento di giudizio concorre efficacemente a tratteggiare le dimensioni considerevoli - anche sul terreno dell'espressione più elementare del diritto di libertà religiosa - dell'indiscriminata aggressione ai diritti umani commessa da agenti ufficiali (e dai coloni) dello Stato di Israele non solo nel territorio di Gaza, ma pure in Cisgiordania; ampiamente perpetrandovi, negli ultimi sei mesi di asprissima reazione ai fatti d'arme e di strage perpetrati dai terroristi di *Hamas*, rapine, incendi, omicidi, mutilazioni e stupri nei confronti di persone colpevoli solo di appartenere alla popolazione araba, insediata da millenni nel territorio *de quo*. Elemento, questo, atto d'altronde a confermare il movente unitario dell'*odio razziale* alla base dei delitti indiscriminatamente consumati dallo Stato di Israele - e da onesti cittadini dello stesso - contro l'innocua popolazione della regione di Gaza. Evidentemente non del tutto immuni -neanche costoro- dal tarlo, torbido e infame, di un vizio antico quanto l'Occidente.

La crisi in atto propone uno scenario, nel quale forze rilevanti della sinistra democratica USA sembrano esprimere, finalmente, i segni di una vivace opposizione di base alla tradizionale politica di Washington, intesa a favorire comunque il consolidamento del ruolo politico di Israele, pensato come una sorta di Prussia del Medio Oriente, gendarme non solo dei propri interessi, ma anche di quelli occidentali. Non mancano di contro, all'interno di un inedito avvicinamento ai paesi arabi del Golfo, segnali di una tendenza a filtrare criticamente politiche israeliane troppo di frequente propense all'impiego della forza militare e poliziesca, sui fronti aperti dal dissenso palestinese, libanese e siriano, in vista della soluzione di conflitti, da troppi anni aperti nell'area dalla inopinata presenza attiva di una forte potenza egemonica, che raramente dà segno³⁸ di voler negoziare limiti di sorta alle proprie mire espansive.

D'altronde, Israele non dipende totalmente, come il Kuwait, dallo scudo militare americano; e sembra in grado di continuare a procedere con mezzi propri -e con buona pace dei suoi vicini, Egitto incluso- in una politica estera di noncuranza aggressiva nei confronti dell'ONU, in atto unico suo antagonista (con effetti finora puramente morali) sul terreno

³⁸ Per verità, l'usuale rigidità aggressiva delle posizioni di Israele aveva incontrato un'importante soluzione di continuità proprio nei confronti della causa palestinese, sotto la presidenza Clinton; il quale aveva patrocinato un avvicinamento consistente con l'Autorità territoriale rappresentativa degli interessi palestinesi, legalmente ratificata dal governo Rabin negli Accordi di Oslo. Evento, cui aveva però fatto seguito l'assassinio di Rabin per mano sionista, con l'avvento puntuale di una coalizione di governo fermamente contraria all'uscita della comunità palestinese da una situazione di *capitis deminutio*, che già Mandela non aveva mancato di bollare, icasticamente, come una condizione di *apartheid*: fenomeno però questo culturalmente interno alla nozione di *negritudine*, evocativa della disumanizzazione immanente alla pratica - largamente in uso nel mondo arabo - della tratta degli schiavi, da secoli in voga (con la complicità, ufficiale o meno, dell'intermediazione occidentale) a carico delle etnie nere del continente.



delle pur ragionevoli critiche da più parti mosse, in corso di tempo, a proposito dei troppi colpi di mano di tanto in tanto consumati nell'area - dopo il Trattato di pace del '47 - dal governo che, oggi, dello Stato di Israele è purtroppo espressione, a spese di comunità autoctone contigue, ancora in fase di aggregazione politica³⁹.

10 - La paradossale pretesa di immunità giurisdizionale avanzata (ex post) da Israele

A quel che sembra, la difesa di Israele è ormai sollecitata dal suo governo ad apertamente contestare una competenza della Corte adita dal Sudafrica, che in un primo tempo aveva accettato, evidentemente confidando nel successo delle proprie difese di merito sul punto; che la Corte non sembra per altro avere condiviso, almeno in questa fase di trattazione dei profili cautelari della domanda attrice. Vale qui la pena di esaminare brevemente i motivi, che sorreggerebbero un'eccezione, resa forse tardiva, oltre tutto, dal principio della *perpetuatio iurisdictionis*.

In buona sostanza, lo Stato convenuto invoca a sua scriminante un'eccezione di vera e propria insindacabilità, da parte di chicchessia, nel dosaggio delle misure adottate dalle proprie forze armate a tutela della sicurezza del paese. L'eccezione, *ictu oculi* infondata, in questo caso implica pure **tardivo** ripensamento quanto all'accettazione (che ha ormai, oltre tutto, consumato i suoi effetti) della giurisdizione della Corte adita su una vertenza in materia di genocidio, istituto ben noto alla giurisprudenza finora intervenuta sul punto; pacifica quanto alla qualificazione del fatto illecito considerato nella sua intrinseca offensività, prima che nella dimensione obbligatoria del suo divieto esplicito, imposto nella convenzione internazionale dedotta in lite e sottoscritta dalle parti in causa, oltre che dalla maggioranza degli stati membri dell'ONU.

³⁹ Preoccupa qui l'aggressività che - da parte dell'Esecutivo in carica a Gerusalemme - si va esercitando contro ogni tentativo di organi dell'ONU, officiati da richieste di protezione di chi trovasi oggetto di lesione imminente di diritti da parte di Israele (o ne sia in flagranza minacciato); con prospettazione vittimistica di motivi, che di contro militerebbero in difesa della sua abituale politica predatoria nell'area. E si sarebbe potuto confidare che, almeno, non si sarebbero sollevate eccezioni nei confronti di una decisione cautelare della competente Corte di giustizia (assunta a 14 voti contro uno), adottata previo ampio, leale e approfondito contraddittorio con gli eminenti giuristi membri del collegio di difesa di Israele; i quali per primi avranno ragione di dolersi di un commento tanto scorretto e ingiusto. Stonata, in particolare, è la notizia di una insinuazione temeraria del presidente Netanyahu, secondo cui "la Corte internazionale dell'Aja non ha alcuna autorità sullo Stato di Israele"; dal momento che la sua decisione sarebbe solamente frutto, in fin dei conti, "di un crimine d'odio antisemita, che aggiungerebbe benzina all'antisemitismo" (ANSA, 30 aprile 2024). Accusa volutamente falsa, quanto velenosa e gratuita: dove si declina oltre tutto una parola di cui (chiaramente) si fa le viste di sconoscere il vero senso. Dal momento che, in Palestina, si dà il caso che semiti siano -stando alla genealogia biblica- vuoi gli attuali oppressi, vuoi i loro oppressori.



Vengono cioè in questione principi elementari relativi all'uso della forza *in continenti*, cioè limitata al blocco e al respingimento dell'altrui aggressione. Con ciò escludendosi la possibilità di trasformare la difesa legittima in una rappresaglia distruttiva dei diritti altrui, che in questo caso Israele - di contro - pretende priva di limiti assoggettabili a sindacato purchessia. Dove si rivela altresì tutta l'ambiguità, con cui gli stati vincitori della seconda guerra mondiale (in primo luogo quelli più segnati da variabili del cristianesimo influenzate da settarismi giudaici) hanno rivendicato come proprio il compito della difesa della pace nel mondo⁴⁰.

La pretesa va valutata, in questo caso, anche nel contesto di un'offensività esercitata, per lo più, contro cittadini innocenti e contro le strutture di coordinamento della vita organizzata del popolo palestinese concentrato nell'*enclave* di Gaza dopo una delle tante guerre di movimento vinte da *Tsahal* contro i paesi arabi confinanti: un insieme pacifico di famiglie di contadini, pastori, piccoli artigiani, braccianti frontalieri del tutto estranei all'esecranda operazione terroristica, portata a segno da *Hamas* il 7 ottobre.

Si tratta di un'ambiguità profondissima sul terreno stesso della pensabilità della guerra come fenomeno storico-politico, ambiguità che ha radici nel mito di Amalek e con la quale si esprime tutta l'irriducibilità di una sacca del pensiero ebraico⁴¹ alle civiltà del mondo antico e alla loro propensione transattiva - regolata dallo *jus gentium*, ma immanente a una precisa nozione del sacro - ad alternative negoziabili della distruttività umana, propensione che ne ha garantito (oltre l'istituto della guerra e le sue variabili tecniche) la laica e razionale superiorità.

Una svolta nella lite civilmente intimata dal Sudafrica con la sua citazione in giudizio dello Stato di Israele, in quanto responsabile di eccessi genocidari nella Striscia, si sta dando, quindi, nel momento in cui lo stato della lite (prospettando una via di salvezza per la sorte degli innocenti coinvolti nella rappresaglia di *Tsahal*) sembra finire, all'occhio di gruppi 'religiosi' fanaticizzati (ma decisivi per il consenso nella *Knesset*

⁴⁰ Di particolare evidenza è il cieco rifiuto di qualsiasi critica (a priori definita come espressione di antisemitismo) alla politica internazionale di un regime finora ritenuto compatibile con le scelte politiche di fondo della civiltà laica occidentale. Compatibilità che le recenti vicende sembrano invece frontalmente contraddire, sollevando le perplessità, i cui precedenti parte attrice non aveva mancato di qualificare, già in passato, sotto il segno di una politica di *apartheid*, in più maniere discriminante nei confronti delle comunità palestinesi autoctone insediate da secoli nei territori del vicino Oriente; e rese oggetto ormai d'un processo di giudaizzazione, simmetricamente opposta al regime di rispettosa convivenza tra le comunità, in vigore nell'estinto impero ottomano (sul punto ancora, esaustivamente, le premesse storiche al saggio di F. LATTANZI, *La Palestina, uno Stato*, cit., passim, con ampi richiami di letteratura).

⁴¹ "Va e attacca Amalek [...]. Distruggi completamente tutto ciò che hanno; non risparmiarli, ma uccidi l'uomo e la donna, il bambino e il lattante, il bue e la pecora, il cammello e l'asino" (1 Sam. 15, 3). È questa la follia evocata dai circoli integralisti che hanno preso, in queste settimane, a condizionare seriamente il governo Netanyahu. In tema cfr. pure M. PAGANONI, *Dimenticare Amalek*, Giuntina, Firenze, 1986; nonché A. OZ, *Contro il fanatismo*, Feltrinelli, Milano, 2004.



al gabinetto Netanyahu) per “sottrarre gli Amaleciti alla vendetta di Dio”. Una situazione a un tempo drammatica e grottesca, come ognuno vede; ma che sembra ottenere appoggio più o meno diretto, a tale pretesa inverosimile, di circoli influenti all’interno delle grandi potenze⁴² che rivendicano ancora un peso decisivo negli affari del Medio Oriente e del Mediterraneo⁴³.

In questo complesso sfondo di voluta imprecisione di certi concetti-cardine dell’ideologia occidentale, radicati per altro su punti fermi della storia dell’antifascismo e della sua vittoria sui fantasmi del passato, può trovarsi una spiegazione delle insidie antiliberali, che da certe manipolazioni di quel passato incombono sul presente: una è certamente, a parere di chi scrive, quella del rischio di lasciar passare - sottovalutandone la pericolosità- la giusta critica di un sionismo che viene giocato ormai, apertamente, come utile pretesto di legittimazione di vecchie e nuove infamie a spese di terzi innocenti, all’ombra di un presunto “delitto di antisemitismo”⁴⁴.

11 - Africa come visione. Il sogno di Mandela

Proprio in quanto esperienza “altra”, cioè come costante vittima collettiva della rapina altrui, il mondo della *negritudine* pone oggi, a buon diritto, la propria candidatura di cireneo della storia ad arbitratore etico dei conflitti, in un pianeta i cui equilibri umani si rivelano sconvolti da cinque secoli di imperialismo occidentale; da ultimo riproposti sotto la maschera tecnologica, tanto accattivante quanto fallace, di un ordinato mondialismo riformatore: esito probabilmente ingannevole del mito di Sisifo e sospirato approdo escatologico dai vichiani corsi e ricorsi di un progresso vissuto ormai nel caos della sopraffazione vicendevole della competizione liberista.

Nessuno sottovaluti la portata di questo *signum crucis*, in cui la paziente azione politica del Sudafrica si inserisce come certolina ricerca

⁴² È di questi giorni la notizia, che 12 senatori repubblicani avrebbero inviato una lettera minatoria, in stile mafioso, al procuratore capo della CPI, onde dissuaderlo non solo dall’apertura di qualsiasi procedimento verso i membri dell’Esecutivo di Israele, motivato da inosservanza dell’ordinanza collegiale sulle misure cautelari ottenute dal Sudafrica; non senza completare il loro inaudito *contempt of Court* con l’avanzare il dubbio su una complicità di quest’ultima “con il più grande sponsor statale del terrorismo”, cioè *Hamas* (ma la notizia segue di poco quella di una feroce, indiscriminata e certo non casuale repressione poliziesca in USA, nei confronti delle proteste studentesche contro i massacri in atto nella Striscia di Gaza).

⁴³ Non a caso, Regno Unito e Francia si segnalano - accanto agli USA - tra i più convinti paladini delle posizioni di un Israele “neofascista” nel contenzioso in atto; rispetto alle quali sta viceversa crescendo, in Europa e nell’intero Occidente, un qualche imbarazzo, variamente diffuso e motivato.


⁴⁴ Sul punto, centrata è - mi pare - la presa di distanza imposta dalla delicatezza semantica del problema a M. CORSALINI, *Pensiero e retropensiero. Limiti e legittimità della critica antisionista al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo*, su questa Rivista, n. 18 del 2023.



tenace di verità e testimonianza di contraddizioni totalmente libera nella sua incontestabile, solitaria grandezza imparziale: un'azione capace di farsi processuale petizione di giustizia, nel senso sattiano di trasformazione creativa di un rapporto contestato, cui non soccorra né autorità indiscussa nella *interpretatio prudentium*, né preciso verdetto nella tradizione giurisprudenziale. E che faccia pertanto creativamente valere - *tota lege perspecta* - quella esigenza fondamentale di ordine, che risuona nel detto "vi sarà pure un giudice, a Berlino!"

Sarà magari anche l'ora, nella quale (primizia forse di una conversione dell'intero Occidente) la spietata arroganza dell'odierno Salomone vittorioso torni - prima o poi - ad avvertire il materno fascino, accogliente e pacificatore, dell'ancestrale mito femminile della regina di Saba ...

Imparagonabile, comunque, a fronte pressoché di tutte le altre anteriori esperienze storico-politiche del pianeta, è quanto il laboratorio della Cisgiordania (in misura decisamente diversa dalla Striscia di Gaza) prospetta in termini di superamento del sé e di condivisione dell'altro; tanto da far vacillare perfino le certezze antiche di modelli associativi di imperi ecumenici come quello bizantino, o quello ottomano. Qui soluzioni unitarie non sembrano davvero pensabili, se non in senso federativo, stretti come ci si trova tra un corpo politico compatto e uno inesorabilmente frammentato in comunità tra loro ostili, da un tratto di tempo ormai quasi secolare. Per una parte considerevole, tutto dà segno di dipendere da un superamento innovativo del *dominium* romanistico (articolato con una nuova idea di sovranità), che l'esperienza di un insieme tanto complesso di contraddizioni sembra voler trovare nel successo non effimero di esperienze-pilota come *Neve Shalom* (o *Wahat al-salam*)⁴⁵: l'opposto esatto del chiuso, armato mondo autoreferenziale del *kibbutz* sionista, come in questi giorni ci è venuto lucidamente ricordando un maestro sensibile come Nicola Colaiani, dalle colonne di Repubblica⁴⁶.



⁴⁵ Una esperienza *in process*, nella quale va forse recuperandosi, dagli *Ab Urbe condita* di Livio e dal mito del ratto delle sabine, il vichiano ruolo istituyente della famiglia degli affetti.

⁴⁶ N. COLAIANNI, *Anche la morale*, ha scritto Bauman, su Repubblica, ed. Bari, 12.5.24. Ancora una volta -come ai tempi di un imperatore svevo e di un sultano sognatore- si direbbe che Gerusalemme riesca a sparigliare i giochi dei signori della guerra. Come suona la canzone, "Jerusalem, prego per te" ...